



OSSERVATORIO SU DIRITTI UMANI E COMMERCIO INTERNAZIONALE N. 3/2022

1. *THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKING*: LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE UE SUI TESSUTI RICICLABILI E LE *FAST FASHION*

1. *Premessa*

#ReFashionNow, sarà il nome della campagna di sensibilizzazione che la Commissione europea sta lanciando al fine di promuovere il passaggio ad un'economia *green*, così come è stato stabilito dal [Green Deal europeo](#) dell'11 dicembre 2019. La comunicazione della Commissione, che contiene [la strategia dell'Ue per i prodotti tessili e circolari](#) nasce in risposta alla [Relazione informativa dell'Agenzia europea per l'ambiente \(AEA\) del novembre 2019](#), nella quale l'Agenzia ha dichiarato che il settore tessile occupa la quarta posizione tra quelli che utilizzano più materie prime e acqua dopo quelli alimentare, edilizio e dei trasporti, nonché la quinta posizione in materia di emissioni di gas a effetto serra.

Peraltro, si stima che meno dell'1% di tutti i prodotti tessili nel mondo siano riciclati, un dato piuttosto allarmante, specie se si pensa che l'Unione europea contribuisce in maniera significativa alla circolazione dei prodotti tessili, essendo, oltre che uno dei maggiori produttori, uno dei maggiori importatori globali: difatti il 60% in valore dei capi di abbigliamento dell'UE è prodotto altrove.

La Commissione europea ha quindi presentato, il 30 marzo 2022, una [proposta di regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio](#), che abrogherà la [direttiva 2009/125/CE](#), (relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia), che ha come obiettivo principale la riduzione dell'impatto ambientale negativo dei prodotti tessili, i quali dovranno rispettare i criteri di sostenibilità e di circolarità, elencati nel [piano d'azione per l'economia circolare](#).

Se il regolamento dovesse essere adottato, ci sarebbero non poche ripercussioni nel settore tessile della *fast fashion*, poiché, attualmente, l'abbigliamento prodotto dalle aziende *leader*, non rispetta i criteri previsti nella proposta della Commissione europea. Peraltro il medesimo regolamento potrebbe non essere compatibile con l'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi ([Technical Barriers to Trade Agreement, TBT](#)), dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) siglato nell'ambito dell'Uruguay Round, durante l'ottavo ciclo di negoziazioni del [General Agreement on Tariffs and Trade](#) (GATT 1994), ratificato ed eseguito dall'Unione europea, poiché i nuovi criteri imposti per la produzione di abbigliamento a minor impatto ambientale, potrebbero rappresentare una barriera non tariffaria alla liberalizzazione del commercio internazionale. In particolare, il TBT, come noto, mira a garantire che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità,

previste dagli Stati membri dell'OMC, non siano discriminatori e non creino ostacoli inutili agli scambi internazionali di merci, oltre a incoraggiare i suoi Membri a basare le loro misure nazionali su *standard* comuni. In questo breve scritto cercheremo di analizzare, in questa prospettiva, la proposta, per valutarne la conformità con il sistema commerciale multilaterale ed illustrare le conseguenze che il settore della *fast fashion* potrebbe subire a seguito dell'entrata in vigore del relativo regolamento.

In particolare – riteniamo opportuno chiarirlo preliminarmente – il tema sarà trattato nella sola prospettiva dell'impatto ambientale della *fast fashion*, dal momento che è questa la *ratio*, che, dichiaratamente, ispira la proposta, lasciando da parte i profili della violazione del *copyright* e del plagio, che pure interessano il settore tessile, dal momento che le grandi multinazionali dell'abbigliamento *low cost* spesso riproducono capi simili, se non identici, a quelli delle più famose case di moda internazionali.

2. La fast fashion: un nuovo modo di imporsi sul mercato dell'abbigliamento

Con il termine *fast fashion* si individua l'insieme delle aziende capaci di produrre abbigliamento a basso costo in breve tempo: la programmazione delle collezioni moda, in questo contesto, non è legata al *prêt-à-porter* (basato sulla suddivisione in *fall-winter* e *spring-summer*) ma alla rapidità con la quale si può immettere un prodotto finito sul mercato, ragion per cui questo modello produttivo viene anche definito *quick response* (K. FLETCHER, [Sustainable Fashion and Textiles, Design Journeys, Londra, 2008](#)). La sua filiera produttiva, altresì, si caratterizza per la bassa qualità dei capi, che hanno ciclo vitale breve e spesso non possono essere né riparati né riciclati, perché prodotti, appunto, con materiali scadenti. La macrocategoria della *fast fashion* comprende, a sua volta, quella micro della *super fast fashion*, caratterizzata da tempi di produzione ancor più ridotti rispetto a quelli della c.d. moda veloce, di cui *supra*.

I principali leader di questo settore, come noto, sono: la svedese H&M, costituita nel 1947 a Västerås con il nome di Hennes (“per lei” in svedese), l'inglese Topshop, costituita nel 1964 a Sheffield, l'irlandese Primark, sorta a Dublino nel 1969, le americane Gap, con sede a San Francisco dal 1969, la giapponese UNIQLO, fondata nel 1974 a Ube, la spagnola Zara, fondata nel 1975 a La Coruña, e Forever 21, presente a Los Angeles sin dal 1984 (C. BEGHELLI, [La lunga vita del fast fashion: perché la formula di Zara e H&M è più viva che mai, in Il Sole 24 ore, 11 dicembre 2020](#)). A questa lista bisogna aggiungere gli *e-commerce* che attualmente si stanno affermando sul mercato della moda ultra veloce, quali Shein e Aliexpress, ambedue di origine cinese, fondati rispettivamente nel 2008 a Nanjing e nel 2010 a Hangzhou.

Premesso che, un'analisi economica e commerciale esula dall'oggetto del presente contributo, va comunque detto che i *brand* in questione sono riusciti ad imporsi nel settore dell'abbigliamento non solo perché il costo dei loro capi è nettamente inferiore rispetto a quelli di case di moda più prestigiose, ma soprattutto perché permettono ai consumatori di acquistare prodotti simili a quelli delle collezioni di illustri stilisti. Un problema strettamente connesso alla *fast fashion* è, infatti, la violazione del *copyright* e il connesso plagio, che già sono state oggetto di numerosi contenziosi, come nel caso *Gucci c. Forever 21* (nel quale l'attore [Gucci], chiedeva al convenuto di fermare la produzione di capi di abbigliamento e accessori, riportanti l'alternanza di colori ‘verde-rosso-verde’ e ‘blu-rosso-blu’, segno distintivo dell'impresa dal 1979, nonché di ritirarli dal mercato), o in *Versace c. Fashion Nova*, (nel quale l'attore [Versace], sosteneva che l'azienda convenuta avesse copiato il famoso “*Jugle dress*”, indossato da Jennifer Lopez per la chiusura della sfilata di moda Primavera-Estate 2020, oltre

ad altre stampe, protette da *copyright*, come la “Pop Hearts”, la “Barocco – 57” e la decorazione “Greca”, identificabili in tutto il mondo come segni distintivi del marchio Versace) ma che si sono spesso conclusi con una transazione tra le parti ([G. CRIVELLI, *Nastri contraffatti, Gucci denuncia la catena americana Forever21*, in *Il Sole 24 ore*, 9 agosto 2017](#); [M. GENNARI, *Versace querela fashion nova: ha copiato l'abito iconico indossato da Jennifer Lopez*, in *La Repubblica*, 27 novembre 2019](#)).

È chiaro che a un ciclo di produzione così rapido corrisponda inevitabilmente un altrettanto rapido incremento della produzione di rifiuti, che confluiscono principalmente nelle discariche abusive, come quella del deserto di Atacama, in Cile, dove ogni anno vengono scaricate circa 39.000 tonnellate di capi invenduti e che non possono essere riciclati, perché contenenti sostanze chimiche non biodegradabili ([Rapporto ONU sullo stato del pianeta, *Global Environment Outlook 6,4* marzo 2019](#)). Inoltre, l'industria tessile è responsabile del 20% dell'impiego totale di acqua a livello globale: si calcola infatti che per produrre un solo paio di *jeans* ci vogliono circa 7.500 litri di acqua, nello stesso tempo si stima che la produzione di abbigliamento e calzature contribuisca all'emissione dell'8% dei gas serra globali, e che ogni secondo, una quantità di tessili equivalente a un camion della spazzatura viene sepolta o bruciata.

3. La proposta di regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili della Commissione europea

È alla luce di questi dati, nonché di quelli dichiarati dall'AEA nella Relazione informativa del novembre 2019, che la Commissione europea ha ideato una strategia per prodotti tessili e circolari, alla quale è legata la proposta di regolamento *COM(2022) 142 final*, che ha lo scopo di ridurre l'inquinamento derivante dal settore tessile.

L'obiettivo principale, che si vuole raggiungere entro il 2030, è l'immissione sul mercato di prodotti tessili durevoli e riciclabili, costituiti da fibre a loro volta riciclate, privi di sostanze pericolose e prodotti nel rispetto dei diritti sociali e dell'ambiente.

A tal fine è importante agire in tal senso sin dalla progettazione dei prodotti tessili (l'approccio detto *by design*), poiché i difetti di qualità (quali solidità del colore, resistenza alla lacerazione o qualità delle cerniere e delle cuciture) sono tra i principali motivi che spingono i consumatori a disfarsene ([ECOS report, *How Ecodesign can make our textiles circular*, aprile 2021](#)).

Una maggiore durabilità consentirà invece ai consumatori di utilizzare i capi di abbigliamento più a lungo, favorendo nel contempo modelli commerciali circolari, che favoriscono il riutilizzo, il noleggio, la riparazione, i servizi di ritiro e il commercio al dettaglio di seconda mano, che rappresenterebbero, inoltre, delle opportunità di risparmio per i cittadini.

La base giuridica della proposta è rappresentata dall'art. 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo alle misure destinate all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno: essa mira ad eliminare la frammentazione e i potenziali ostacoli, derivanti dalla normativa interna degli Stati membri, che hanno finora cercato di sopperire alla mancanza di un *corpus* normativo uniforme e dettagliato in materia di sostenibilità dei prodotti tessili, con la previsione di norme in grado di valorizzare gli approcci produttivi sostenibili assunti dalle aziende. In particolare, saranno previsti criteri per distinguere un prodotto tessile sostenibile da uno che non lo è, in modo da evitare che a tale definizione ogni Stato membro attribuisca un significato diverso; così facendo si creeranno

un mercato interno armonizzato e ben funzionante e condizioni di parità per le imprese che vi operano.

Oltre a tali previsioni, sarà fatto divieto alle imprese produttrici di distruggere i prodotti di consumo invenduti, e sarà imposto un obbligo di trasparenza circa il quantitativo di prodotti tessili gettati ogni anno e le motivazioni di tale scarto.

Tuttavia, va detto, il fulcro della proposta di regolamento è costituito dall'introduzione di un *passaporto digitale* dei prodotti tessili, previsto in adempimento agli obblighi d'informazione, (oltre a quelli già precedentemente previsti dal [regolamento relativo all'etichettatura dei prodotti tessili](#)) inerenti ai parametri di sostenibilità e circolarità, alle dimensioni dei prodotti ed eventualmente al Paese terzo in cui si svolgono i processi di fabbricazione (indicato con la dicitura "*made in*"). In particolar modo, saranno previste una garanzia commerciale di durabilità nonché informazioni pertinenti alla riparazione, corredate, ove possibile, da un indice di riparabilità, in modo da responsabilizzare i consumatori ad acquisti consapevoli, in vista di una proposta di direttiva, anch'essa allo studio e denominata *transizione green*, sempre connessa alla strategia per prodotti tessili e circolari della Commissione europea, che modificherà le precedenti direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE. Quella del passaporto digitale dei prodotti tessili è certamente una previsione rivoluzionaria, se si pensa che il [39% delle autodichiarazioni ambientali](#) dei prodotti tessili, provenienti dalle aziende che operano nel settore dell'abbigliamento, è falsata: i consumatori infatti spesso acquistano prodotti meno sostenibili di quanto pensano, poiché sono ingannati da informazioni non veritiere. Chiaramente, per garantire informazioni genuine, saranno effettuati dei controlli, soprattutto per scongiurare il *greenwashing* (il c.d. ecologismo di facciata; su questo aspetto [R. TORELLI, F. BALLUCCHI, A. LAZZINI, *Greenwashing and environmental communication: Effects on stakeholders' perceptions*, in *Business strategy and the environment*, 2020, p. 407 ss.](#)), infatti gli Stati membri saranno obbligati a designare un ente pubblico o un organismo privato, (previa notifica alla Commissione) avente il compito di valutare la conformità dei prodotti tessili alle disposizioni previste dalla proposta. Infine, sono previste attività di vigilanza sul mercato tessile, volte a ridurre l'immissione di prodotti non conformi: se da un controllo effettuato dovessero emergere difformità rispetto a quanto dichiarato, le autorità di vigilanza del mercato potranno ingiungere senza indugio all'operatore economico di porre fine alla non conformità, adottando azioni correttive appropriate e proporzionate entro un periodo di tempo ragionevole e proporzionato alla natura e al grado della non conformità. E in caso di inottemperanza, le autorità di vigilanza saranno autorizzate ad adottare provvedimenti temporanei per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul loro mercato nazionale, nonché per ritirarlo dallo stesso.

In questo modo gli operatori economici saranno disincentivati a produrre abbigliamento e calzature che non rispettino gli *standard* previsti dalla proposta: i consumatori saranno maggiormente consapevoli e acquisteranno capi più duraturi nel tempo e riciclabili, quindi diminuirà la domanda di prodotti tessili di bassa qualità, che attualmente caratterizza il mercato della *fast fashion*, responsabile dell'aumento esponenziali di rifiuti tessili (cfr. *supra* il par. precedente).

Infine, oltre alla progettazione dei prodotti, la Commissione ha previsto misure attinenti al rilascio accidentale nell'ambiente delle microplastiche attraverso i prodotti tessili: esse riguarderanno infatti i processi di fabbricazione, in particolar modo il prelavaggio negli stabilimenti industriali, l'etichettatura e la promozione di materiali innovativi.

Un cambiamento radicale del mercato europeo di questa portata, però, avrà certamente bisogno della collaborazione attiva di tutti gli operatori: infatti, la proposta ha previsto anche

l'istituzione di una piattaforma europea delle parti interessate per l'economia circolare, che mobiliterà *designer*, produttori, dettaglianti, inserzionisti e cittadini, nella ridefinizione della moda dell'UE, così da favorire lo scambio di esperienze tra operatori economici, riguardo all'integrazione della circolarità nella progettazione e nella fabbricazione dei prodotti.

4. La compatibilità della proposta di regolamento con l'accordo OMC sugli ostacoli tecnici

La cornice di questa proposta di regolamento è quella del [Green Deal europeo](#), che punta a far diventare l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050.

Tuttavia, se da un lato tali misure risultano pienamente in linea con gli obiettivi ambientali dell'Unione europea, è necessario valutarne la compatibilità con il sistema commerciale multilaterale, di cui l'Unione fa parte, e che mira a liberalizzare gli scambi internazionali, abolendo le barriere tariffarie e riducendo le non tariffarie.

In particolar modo, come noto, l'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio mira a garantire che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità, previste internamente dai membri dell'OMC, non siano discriminatori e non creino ostacoli inutili o surrettizi al commercio (su questo aspetto, tra gli altri, si vedano [D. AGUS, *Il principio di ragionevolezza nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in Riv. trim. dir. pub.*, 2008, p. 389 ss.](#); [D. SIFONIOS, *The Technical Barriers to Trade "TBT" Agreement, in Environmental Process and Production Methods "PPMs"*, in *WTO Law*, 2018, p. 255 ss.](#)).

Va detto che già prima della conclusione dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, esisteva già una norma del GATT del 1947 che poteva essere applicata (anche) ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione di conformità, ossia l'art. XX, che sancisce che le misure previste per la protezione della salute delle persone, della vita degli animali e la preservazione dei vegetali, non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Paesi dove esistono le stesse condizioni, né una restrizione al commercio internazionale. Tuttavia, tale norma è risultata troppo generica, a tal punto che l'OMC ha deciso di prevedere un Accordo specifico in materia. (P. PICONE, A. LIGUSTRO, *Diritto dell'Organizzazione mondiale del commercio*, Padova, 2002, p. 200).

Il TBT è strutturato in una maniera piuttosto semplice; esso, difatti, è diviso in tre parti, che seguono alcune disposizioni di carattere generale e contempla una distinzione in base alla natura delle fonti normative contenenti le prescrizioni tecniche: vi si parla, infatti, di "regolamenti tecnici" quando si fa riferimento a quelle disposizioni che stabiliscono le caratteristiche di un prodotto, i metodi e i processi di produzione, e le procedure di valutazione della conformità, prescritte dagli Stati attraverso enti pubblici o elaborate da organismi privati, la cui conformità è obbligatoria e di "norme" quando si fa riferimento invece a quelle disposizioni che sono approvate da un organismo riconosciuto, che fornisce, per un uso comune e ripetuto, regole, linee guida o caratteristiche per i prodotti o i relativi processi di produzione, la cui conformità però non è obbligatoria (L. CHOUKROUNE, J. NEDUMPARA, *International Economic Law*, Cambridge, 2020, p. 155).

Per evitare che le disposizioni tecniche diventino uno strumento di discriminazione delle merci da parte degli Stati, il TBT prevede una loro armonizzazione a livello internazionale: gli Stati membri, infatti, prima di approvare una normativa che rischia di essere discriminatoria e quindi lesiva degli scambi, devono verificare se ne esista già una internazionale sulla quale basare la propria regolamentazione interna. Solo in assenza di norme internazionali preesistenti, quindi, questi potranno adottare i regolamenti tecnici che ritengono più opportuni, e gli altri Stati dovranno valutarli, in linea di principio, come

equivalenti ai propri, salvo che non li ritengano inadeguati a raggiungere gli stessi scopi, in applicazione dei principi di mutuo riconoscimento ed equivalenza.

Oltre a ciò, gli Stati, quando un regolamento è suscettibile di influenzare gli scambi commerciali con altri Membri dell'OMC, devono rispettare alcuni obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dal TBT, poiché lo scopo e il contenuto del progetto di regolamento tecnico devono essere conosciuti per tempo da tutti gli altri Paesi; è necessario quindi istituire punti d'informazione nazionali in grado di fornire indicazioni dettagliate in merito. Lo Stato promotore, inoltre, deve prevedere un lasso di tempo congruo per la presentazione di osservazioni sul regolamento da parte degli altri Membri, in modo da favorire un processo di cooperazione intergovernativa tra Stati. In questo modo si cerca di ridurre gli ostacoli al commercio internazionale eventualmente derivanti dalle disposizioni di carattere tecnico. L'amministrazione dell'Accordo e il controllo sulla sua corretta applicazione, peraltro, è affidato al Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, mentre la risoluzione delle controversie è lasciata agli organi di soluzione delle controversie dell'OMC.

Da una prima analisi, potrebbe sembrare che la proposta di regolamento della Commissione europea possa rappresentare un ostacolo al libero scambio di prodotti tessili, nonché una restrizione dissimulata al commercio internazionale, poiché la previsione di norme così stringenti, inerenti alla produzione di abbigliamento e calzature, rischia di precludere sistematicamente l'ingresso nel mercato europeo di tutti i prodotti tessili derivanti dai Paesi esportatori di capi *fast fashion*, ai quali verrebbe imposto di adattarsi alla nuova normativa, pur essendo perfettamente a conoscenza dell'impossibilità di tale adattamento di alcuni dei Paesi in via di sviluppo a questi standard.

A ben vedere, però, la proposta in esame, non è antitetica rispetto alle disposizioni del TBT, dal momento che queste contemplano la possibilità di eccezioni, e, quindi, la previsione di regolamenti e sistemi di valutazione della conformità da parte degli Stati membri, al fine di tutelare la sicurezza nazionale, prevenire pratiche ingannevoli, e, soprattutto proteggere la vita o la salute umana, animale, vegetale e l'ambiente (così come stabilito dall'art.2.2).

Ebbene, proprio la protezione di quest'ultimo è l'obiettivo che dichiaratamente muove la Commissione europea alla proposta del regolamento in esame, anche in considerazione del fatto che esiste un reale pericolo di danni irreversibili all'ambiente causati dalla *fast fashion*, tale da poter ritenere che la previsione di una normativa più severa e puntuale circa la produzione di abbigliamento e calzature s'identifichi con il raggiungimento di un obiettivo legittimo e non con il fine ultimo di eliminare dal mercato europeo una parte degli operatori più competitivi.

Inoltre, se tale proposta dovesse diventare un regolamento a tutti gli effetti, potrebbe fungere da *input* per la promozione di una normativa internazionale, volta a migliorare la filiera produttiva tessile di alcuni Paesi: infatti, proprio nel TBT, si incoraggiano gli Stati a partecipare alla formazione tanto dei regolamenti tecnici interni quanto di quelli internazionali, al fine di rendere il più omogenea possibile la disciplina in materia, ed è noto che l'Unione europea ha come obiettivo, tra gli altri, quello di promuovere lo sviluppo sostenibile della Terra, così come stabilito [dall'art. 3, par.5 del Trattato sull'Unione europea \(TUE\)](#), quindi sarebbe auspicabile una sua partecipazione attiva alla formazione di tali regolamenti.

5. Alcune brevi considerazioni conclusive

In virtù di quanto fin qui esposto, ci pare di poter affermare che la proposta di regolamento della Commissione europea, che mira ad immettere sul mercato europeo solo prodotti tessili più sostenibili e duraturi, sia conforme alle disposizioni previste nel TBT e che con la previsione di una disciplina più stringente circa la produzione tessile, non si prospetti affatto la possibilità di ritornare ai tempi dell'Accordo multifibre e dell'Accordo sui tessili e l'abbigliamento, quando venivano imposte delle restrizioni alle quantità di prodotti tessili che i Paesi in via di sviluppo potevano esportare verso i Paesi sviluppati (Per approfondimenti, [D. K. DAS, *Dismantling the Multifibre Arrangement*, in *Jour. W. Trade*, 1985, p. 67 ss.](#)).

Anzi, la proposta potrebbe rappresentare un preludio a un nuovo approccio al mercato di questi prodotti, non più basato sulla quantità e l'appetibilità dei capi di abbigliamento, ma sulla qualità e la sostenibilità degli stessi.

La proposta, inoltre, potrebbe altresì fungere da deterrente alla produzione di beni di scarsa qualità (e quindi promuovere il benessere dei consumatori), e far sì che i prodotti tessili rispondano alle esigenze di riciclabilità e circolarità di cui attualmente abbiamo bisogno. I Paesi in via di sviluppo, peraltro, potrebbero ben adeguarsi agli *standard* previsti dalla proposta di regolamento, poiché si tratterebbe di utilizzare processi produttivi già sperimentati (come quelli della biancheria intima 100% cotone made in India), che utilizzano tessuti le cui fibre vengono ricavate dalle piantagioni già presenti nei loro territori. Infine ricordiamo che alcuni di questi Paesi oggi sono diventati delle vere potenze economiche su scala mondiale, come ad esempio la Cina ([G. B. ANDORNINO, *Dopo la Muraglia. La Cina nella politica internazionale del XXI secolo*, in *Relazioni internazionali e scienza politica*, 2008, p. 1 ss.](#)), e che di conseguenza è difficile pensare che non riescano a convertire in tempi brevi la loro produzione tessile in una più *green* e sostenibile.

Attualmente, è il caso di segnalarlo, i primi indizi di adattamento a questo tipo di previsioni normative vengono dal settore della c.d. *super fast fashion*, in cui alcune aziende, come Shein, stanno iniziando ad accompagnare con la dicitura “poliestere riciclato” la vendita di alcuni capi di abbigliamento reperibili sul loro sito.

Non ci resta che attendere una decisione da parte dei legislatori europei per comprendere fattivamente quali saranno i cambiamenti che la proposta della Commissione europea potrebbe imporre al settore tessile.

ANGELA GALLO